

N. R.G. 642 / 2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

Dott. Emanuela Germano Cortese	Presidente
Dott. Enrico Della Fina	Consigliere
Dott. Ombretta Salvetti	Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in secondo grado
Al n. 642 / 2014
Avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.) ,

promossa da :

CARLOMAGNO ANDREA elettivamente domiciliato/a VIA AVIGLIANA N. 14 10138 TORINO, presso lo studio dell'Avv. VALLA SIMONA che lo rappresenta e difende come da procura in atti, unitamente agli Avv.ti VERONESE MAX e VERONESE EDEN del Foro di Biella

APPELLANTE

Contro

IMBOLDI PIERCARLO e PEVERARO ALBERTO, ambedue elettivamente domiciliati in LARGO ORBASSANO 64 10129 TORINO, presso lo studio dell'Avv. DASSANO MARTA, rappresentati e difesi dall'Avv. CATELLA GIANFRANCO, come da procura in atti.

APPELLATI

Udienza collegiale del 18.07.2014

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:

Conclude come da atto introduttivo dell'impugnazione.

CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI:

Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, *reiectionis contrariis*,



Nel merito

Rigettare l'impugnazione, per le ragioni ed i motivi sopra esposti, confermando il lodo arbitrale emesso in Biella dall'Arbitro Unico Dr. Fabrizio Soncina in data 20.12.2013.

In ogni caso

Con vittoria di spese e competenze per il presente grado di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. CARLOMAGNO Andrea, già amministratore della società ALAS s.r.l. e titolare del 40% delle quote delle partecipazioni sociali, entrato in contrasto con i soci IMBOLDI Piercarlo e PEVERARO Alberto, titolari, ciascuno, del 30% delle quote ha adito l'Arbitro Unico, impugnando la delibera societaria assunta il 24.10.2012 con cui egli era stato estromesso dalla carica di amministratore, proponendo così una controversia relativa all'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni sociali, per conflitto di interesse e abuso da parte dei soci ed alla conseguente illegittimità della delibera 24.10.2012 di sua revoca quale amministratore, nemmeno trascritta presso il libro delle decisioni dei soci. Allegava l'illegittimità della decisione per essere stata la convocazione dell'assemblea comunicata al socio solo in data 23.10.2012, la mancanza di motivazione alla sua revoca, priva di giusta causa, la sussistenza di conflitto di interesse degli altri due soci verso di lui e verso la società, l'abuso di potere della maggioranza dei soci. Chiedeva accertarsi la nullità della delibera sociale con conseguente condanna dei soci Imboldi Piercarlo e Peveraro Alberto, in solido, al risarcimento dei danni nei confronti propri in misura di € 200.000, del solo socio Peveraro a risarcire i danni alla società in misura di € 100.000, entrambi a manlevare la società. I resistenti, ovvero i soci e la società, costituiti in sede di arbitrato con unico difensore, chiedevano accertarsi la legittimità della delibera, in via riconvenzionale eccepivano gravi inadempienze dell'amministratore Carlomagno (assenza di regolari convocazioni di precedenti assemblee, operazioni concluse in conflitto di interesse con altre società, irregolarità di vario genere, fra cui irregolari operazioni di cassa), chiedevano accertarsi l'irregolarità delle assemblee 25.3.2010 e 30.11.2011 e la sua condanna al risarcimento dei danni a favore della società in misura di € 160.000 e dei soci in misura di € 362.859,33.

Veniva nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Biella un A.U. nella persona del dott. Fabrizio Soncina di Biella, nel gennaio 2013. Le parti, concordemente, chiedevano che, nonostante quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto sociale, si svolgesse un arbitrato rituale. Nel corso del procedimento, disgiunte le difese, i soci resistenti concludevano una transazione con la società con scrittura privata del 6.6.2013, con la quale i soci e la società, reciprocamente, rinunciavano a qualsiasi pretesa vantata a qualsiasi titolo gli uni contro l'altra.

Con lodo arbitrale del 20.12.2013 notificato una prima volta il 23.12.2013, senza firma dell'Arbitro, poi rinotificato completo il 24.12.2013) reso esecutivo il 14.1.14 con decreto del Tribunale di Biella, l'arbitro unico rigettava le domande del ricorrente, accoglieva in parte la domanda dei resistenti, condannando il Carlomagno al rimborso pro quota dei finanziamenti effettuati dalla parte resistente alla società, per sua responsabilità e così al pagamento di € 129.623, 20 a favore di ciascuno degli altri due soci, oltre alle spese legali liquidate in € 12.200.

Il sig. Carlomagno ha impugnato il lodo notificando un atto di citazione il 26 e 29.3.2014, deducendo:

- 1) manifesta nullità del lodo per violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 829 comma I n. 9 n. per omessa pronuncia su domande ed eccezioni proposte dalle parti ai sensi dell'art. 829 c.p.c. , comma I n. 12, violazione del



- contraddittorio, e/o per l'inosservanza di norme fondamentali e cogenti e per violazione dell'ordine pubblico;
- 2) nullità per contraddittorietà fra dispositivo e motivazione, ai sensi degli artt. 829 comma I n. 5 e 9;
 - 3) manifesta nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c. comma I n. 1 e n. 4 poichè il lodo verte in materia di inesistenza e nullità delle delibere del 25.3.2010 e del 30.11.2011 e, quindi, in materia non compromettibile e con mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società ATLAS.

Costituiti i soci Imboldi e Peveraro resistono all'impugnazione, eccependo che il contraddittorio fosse stato rispettato, essendo presente inizialmente la società ALAS in causa, non essendo state proposte domande di accertamento e declaratoria della nullità o inesistenza di delibere assembleari nè dichiarata alcuna nullità, non essendo state indicate le asserite norme di ordine Pubblico violate.

§§§§

1) Com'è noto, il lodo arbitrale non è suscettibile di appello con effetto pienamente devolutivo, ma, in virtù del capo V del Titolo VIII del c.p.c., nel testo in vigore al momento dell'introduzione del giudizio, un lodo è soggetto esclusivamente ad impugnazione per nullità, revocazione e per opposizione di terzo.

L'impugnazione per nullità è consentita solamente nei casi tassativamente elencati dall'art. 829 c.p.c., che, al terzo comma, prevede: *“L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico”*.

Il testo normativo è stato così radicalmente riformato dal D.lvo 2.2.2006 n. 40, che, nel modificare tutta la disciplina dell'arbitrato, sostituendo i capi del titolo VIII del Libro IV del c.p.c., ha innovato anche il capo V relativo alle impugnazioni.

A sua volta la norma transitoria che ha regolato la successione delle leggi nel tempo, all'art. 27 del D.lvo cit., ha espressamente previsto, chiaramente e semplicemente, che le disposizioni di cui agli articoli da 21 a 25, dunque tutta la disciplina dell'impugnazione del lodo, si applichino *“ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto*.

Come ripetutamente affermato dalla S.C., *“il giudizio di impugnazione arbitrale ha in un certo senso natura di appello limitato, tanto da essere qualificato a critica vincolata; ed è soggetto non già alle disposizioni di cui all'art. 339 c.p.c. e segg., ma a quelle dell'art. 827 c.p.c. e segg., che lo suddividono in due fasi: la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che può concludersi solo con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, solo eventuale, che fa seguito all'eventuale annullamento ed in cui il G.O. procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Pertanto detto mezzo è diretto in sede rescindente all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri tassativamente elencate dall'art. 829 c.p.c. e, pronunciabili esclusivamente per determinati “errori in procedendo”, nonché per inosservanza delle regole di diritto ma nei limiti previsti dal comma 2.”*

Questa Corte non può pertanto entrare nel merito della controversia se non nel caso di verifica positiva dell'ammissibilità dell'impugnazione con superamento della c.d.

¹ (cfr. Cass. Civ. sez I 8.10.2010 n. 20880).



“fase rescindente”, che va valutata alla stregua delle norme di diritto e non delle intenzioni delle parti.

2)Ciò premesso, a titolo di inquadramento generale, in concreto, con il primo motivo parte ricorrente censura il lodo affermando che l'Arbitro Unico abbia accolto una domanda formulata dalla parte resistente per la prima volta nella memoria conclusionale di replica (responsabilità dell'amministratore per avere compiuto operazioni nuove dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società di cui al punto 4 dell'art. 2484 c.p.c., non portata debitamente a conoscenza dei soci, utilizzando dei conferimenti dei soci per ripianare la perdita e per avere compiuto false comunicazioni sociali) ovvero una domanda nuova, differente dal "petitum" e dalla "causa petendi" iniziale, su cui, invece, l'arbitro non si era pronunciato. Si duole altresì il Carlomagno della mancata pronuncia su alcune domande, eccezioni ed allegazioni in violazione dell'art. 829 comma 1 n. 12, in particolare sulle domande ed eccezioni concernenti le tematiche delle assemblee celebrate il 25.3.2010 e il 30.11.2011 della mancata integrazione nei confronti della società, litisconsorte necessaria, violazione dei principi afferenti l'onere probatorio e la disponibilità delle prove (artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.).

Il motivo, che copre diversi aspetti procedurali e sostanziali risulta, per un verso, inammissibile in quanto, benchè formalmente costruito intorno all'art. 829 comma 1 n. 12 c.p.c., in realtà consiste, tuttavia, in una doglianza in diritto e di merito circa la presunta violazione di norme di diritto sostanziali e processuali doglianza, come si è testè anticipato, inammissibile, in mancanza di espressa pattuizione delle parti, a norma dell'art. 829 terzo comma c.p.c..

Non consta, fra l'altro, che per gli arbitrati siano previste regole procedurali specifiche a pena di nullità, non trattandosi di un procedimento giurisdizionale e non constando che le parti avessero pattuito forme specifiche a pena di nullità, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 7, norma che peraltro parte ricorrente nemmeno richiama. Non vigono pertanto, in sede arbitrale, termini processuali perentori previsti a pena di decadenza, né scansioni processuali obbligatorie, richiedendosi solamente che l'Arbitro rispetti il contraddittorio ed il diritto di difesa.

La censura relativa alla presunta violazione del principio del contraddittorio, formalmente ammissibile, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 9 c.p.c. si rivela, invece, infondata, poichè non è vero che la società ALAS non sia stata coinvolta nella procedura. Dimentica, infatti, il ricorrente, che la società, inizialmente convenuta in sede arbitrale, si era costituita con il medesimo difensore dei soci Peveraro ed Imboldi, quindi aveva disgiunto la sua difesa e concluso una transazione con i suddetti soci, con la quale tali parti rinunciavano reciprocamente alle rispettive domande, motivo per cui nella decisione finale l'Arbitro non ha più dovuto tenere conto di tale posizione. L'A.U. ha, in ogni caso, condotto il procedimento nel pieno rispetto del contraddittorio verso tutte le parti, tenendo conto delle difese depositate e valutando i documenti prodotti. Non consta alcuna violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, ai sensi del n. 12 dell'art. 829 cit., in quanto le tematiche trattate dall'Arbitro sono quelle proposte dalle parti e l'accoglimento di alcune delle domande ha giocoforza comportato, per converso, l'assorbimento o il rigetto delle avversarie domande. Il Lodo ha trattato espressamente, in particolare, le problematiche relative alle assemblee del 25.3.2010 e del 30.11.2011

Deduce, infine, il sig.Carlomagno, sempre all'interno del primo motivo, la violazione di norme fondamentali e cogenti e la violazione dell'ordine pubblico. Anche tale censura, che pare confondere i concetti di “ordine pubblico” e di “norme imperative”



(per lo meno se a tali norme si riferisce la parte allorchè menziona le “norme fondamentali e cogenti”) e che si appiglia formalmente alla clausola finale del terzo comma dell’art. 829 c.p.c., è tuttavia inammissibile, trattandosi, nuovamente, di un tentativo maldestro di “travestire” l’impugnazione per violazione di regole di diritto con una censura formalmente prevista dall’art. 829 cit. I concetti di norme imperative ed ordine pubblico consistono in concetti giuridici tenuti ben distinti, in generale, dalla normativa, (vedi ad esempio in materia di causa e condizione dei contratti, e testamento gli artt. 1343, 1354 e 634 c.c.), intendendosi, comunemente, per “ordine pubblico”, che è l’unica voce richiamata dall’art. 829 c.p.c., il complesso dei principii e dei valori che contraddistinguono l’organizzazione politica ed economica della società civile in un determinato momento storico (cfr. Cass, Civ. sez. III 28.4.1999 n. 4228, sez III 4.10.2010 n. 20597). Non pare che la questione in contesa, avente ad oggetto nel merito la doglianza circa la mancata regolare convocazione dell’assemblea dei soci di una s.r.l., le irregolarità dell’amministratore, le allegate falsità di verbali assembleari, ecc., possa essere sussunta nel concetto di ordine pubblico economico. Né si coglie, nello specifico, quali norme avrebbe violato, in concreto, l’Arbitro, con inammissibilità dell’impugnazione anche sotto il profilo della specificità dei motivi.

3) Con il secondo motivo di impugnazione, il sig. Carlomagno deduce contraddittorietà del lodo in punto motivazione e dispositivo, ai sensi dell’art. 829 comma 1 nn. 5 e 9, dal fatto che l’A.U. abbia rifiutato di ammettere una CTU contabile, salvo poi affermare in motivazione che le scritture contabili erano inattendibili. Vi sarebbe anche contraddizione fra il “quantum” dei versamenti attribuiti ai soci Peveraro e Imboldi e la asserita mancanza di prova di tali versamenti, non si accennerebbe al fatto che il soggetto percettore degli importi era la società e non già l’amministratore e che il mancato rimborso dei finanziamenti era da imputare ai resistenti stessi, non si era valutata la rilevanza della rinuncia dei soci al rimborso nei confronti della società.

Siffatti allegati profili di contraddittorietà della motivazione del Lodo, teoricamente previsti dall’art. 829 n. 11 c.p.c. (e non dai nn. 5 e 9 richiamati dal ricorrente) laddove consente l’impugnazione per nullità “*se il lodo contiene disposizioni contraddittorie*”, attengono, in realtà, sempre al merito della controversia, non a contrasti irrimediabili fra la motivazione e il dispositivo del Lodo, che costituirebbero le uniche contraddizioni rilevanti, agli effetti della presente impugnazione. Si osserva, infatti, che, per costante giurisprudenza, l’eventuale contraddittorietà di parti del Lodo non rileva se non in quanto si tratti di un evidente contrasto fra dispositivo e parte motiva del lodo ovvero tra diverse componenti del dispositivo²:

² Cfr. “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie dev’essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”.

Cfr. Cassazione civile, sez. I, 21/02/2006, n. 3768

“La disposizione di cui all’art. 829 n. 4 c.p.c. - nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie - va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo”

Cfr. Corte appello Milano, 03/12/2003



Questa non è tuttavia la situazione dedotta dalla parte appellante, che ha ripetutamente evidenziato la presunta discrasia, nella motivazione, fra mancata ammissione della CTU e affermazione circa l'inattendibilità delle scritture contabili, fra conteggi relativi al "quantum" e, addirittura, la presunta insufficienza della motivazione in ordine alle prove. La motivazione del provvedimento impugnato appare lineare, puntuale e consente di comprendere il percorso logico seguito dall'Arbitro, e tanto basta.

Anche tale motivo di impugnazione è pertanto inammissibile.

4) Con il terzo motivo il ricorrente deduce nullità del lodo perchè vertente in materia indisponibile alle parti, quale sarebbe la declaratoria di nullità o inesistenza delle delibere del 25.3.2010 e del 30.11.2010. Si tratterebbe di diritti indisponibili perchè è prevista la sanzione della nullità ex artt. 2479 ter e 2379 c.c., sicuro indice della volontà legislativa di presidiare con norme inderogabili esigenze che trascendano i soci "uti singuli". Solo le controversie inerenti l'annullabilità delle delibere assembleari sarebbe compromettibili, quelle di nullità no, quindi, venuta meno la possibilità di dichiarare nulla la delibera assembleare 25.3.2010, verrebbe meno il presupposto fondante la domanda di restituzione dei finanziamenti e il lodo sarebbe nullo ai sensi dell'art. 829 comma I n. 4 c.p.c..

Come bene ha evidenziato la parte resistente, anche questa censura è inammissibile, vuoi perchè, in realtà, il lodo arbitrale non ha dichiarato formalmente la nullità di alcuna delibera, ma, a monte, per divieto espresso stabilito dal combinato disposto del comma 1 n. 1, del comma 1 n. 4 dell'art. 829 c.p.c., del secondo comma del medesimo articolo e dell'art. 817 comma terzo c.p.c., non risultando che parte ricorrente abbia mai eccepito, durante la procedura arbitrale, la violazione di regole inerenti lo svolgimento dell'arbitrato o l'invalidità della convenzione di arbitrato o il travalicamento, ad opera delle parti, dei limiti della convenzione medesima.

Si dà atto, da ultimo, dell'apparente irrilevanza delle disquisizioni inserite dalla difesa della parte resistente a pag. 14 della comparsa costitutiva, circa la presunta natura di arbitrato rituale secondo equità del giudizio arbitrale oggetto del presente giudizio, Se è vero che l'art. 40 dello Statuto Sociale prevede l'instaurazione, per le controversie sociali, di un arbitrato irrituale secondo equità, le parti sono concordi del riconoscere che, in questo caso, le parti avevano concordemente optato per un arbitrato rituale, derogando così alla clausola compromissoria e scegliendo la via rituale. Non si comprende così nè da quale fonte parte appellata tragga il convincimento che si tratti di un arbitrato di equità, convincimento nemmeno desumibile dal testo dell'art. 822 c.p.c., né quali conclusioni ne faccia discendere agli effetti della presente impugnazione.

5) Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza.

In considerazione della data della deliberazione della presente sentenza si ritiene applicabile il Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, approvato con D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31.12.2012 n. 247, che ha sostituito il precedente DM 20.07.2012, entrando in vigore, in forza del suo art. 28 (disposizione temporale ovvero transitoria), il giorno dopo la pubblicazione sulla G.U. ed è così applicabile alle liquidazioni effettuate dal 03.04.2014 in sede giudiziale (capo II), indipendentemente dall'epoca di inizio della pendenza della lite.



Si ha riguardo, a tali effetti, al concetto di unitarietà della prestazione professionale quale più volte valutato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. II 28.09.2012 n. 16581), da intendersi come riferito al grado di giudizio.

In tal senso si è espressa anche la S.C. a Sezioni Unite con la sentenza n. 17406 del 12.10.2012 che ha interpretato l'art. 41 del previgente DM 20.07.2012 n. 140 nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione, ancorchè essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando erano ancora in vigore le tariffe professionali abrogate. Tale massima pare applicabile anche ai nuovi parametri, per identità di "ratio".

Non appare pertanto più possibile fare riferimento ai concetti di diritti ed onorari né applicare retroattivamente in previgenti parametri di cui al DM del 2012.

Tenuto conto del valore della domanda dichiarato in atti e del relativo scaglione di cui alla Tabella 12 (Giudizi innanzi alla C.A.), tenuto altresì conto dell'attività svolta in appello e del tenore delle difese, nonché della previsione di cui all'art. 2, che ha reintrodotto il rimborso forfetario delle spese generali in cui si ritiene rientri ogni compenso accessorio, si liquidano i valori medi previsti per ogni fase effettivamente svoltasi (ovvero i valori medi tabellari), e così € 2835 per la fase di studio, € 1820 per la fase introduttiva, € 4860 per la fase decisoria, pari a complessivi € 9515 oltre al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, somma a cui andranno aggiunte CPA ed IVA se previste per legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello,
definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta il primo motivo di impugnazione, dichiara inammissibili gli altri due motivi dell'impugnazione del lodo arbitrale proposta da CARLOMAGNO Andrea.
Dichiara tenuto e condanna CARLOMAGNO Andrea al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado ai resistenti IMBOLDI Pier Carlo e PEVERARO Alberto, spese che liquida in complessivi € 9.515 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali e oltre a CPA ed IVA come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.09.2015 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Ombretta Salvetti

Il Presidente

Dott. Emanuela Germano Cortese

